

**4.4.14 NEL CASO DI UN LAVORATORE MOBILE, QUAL'É LA DIFFERENZA TRA PERIODO DI GUIDA E PRESTAZIONE LAVORATIVA?**

Per un conducente/dipendente il **periodo di guida** rappresenta solo quella **parte** del suo intero **orario di lavoro** passata alla guida di un veicolo; l'orario complessivo comprende in realtà anche tutte le prestazioni ad esso connesse o accessorie, quali: le manovre per il carico e lo scarico dello veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo e più in generale ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dello stesso e del carico, nonché i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto, pronto a svolgere il suo normale lavoro in compiti connessi all'attività di servizio (ad esempio attesa dello scarico del veicolo da parte del destinatario).

**4.4.15 QUALI SANZIONI SI APPLICANO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO E SUA DURATA MASSIMA?**

L'articolo 9 del Decreto 234/07 stabilisce le **sanzioni amministrative pecuniarie** comminate in caso di violazioni e/o inadempienze alle prescrizioni in materia di **orari di lavoro**, dallo stesso decreto stabiliti

La violazione della durata massima della settimana lavorativa, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, viene punita con due distinte modalità:

- a) nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% (ad esempio da 49 a 53 ore), con una sanzione da 130 a 780 euro;
- b) nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% (per medie settimanali oltre le 53 ore), con una sanzione da 260 a 1.560 euro.

Vengono poi previste le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

- da 103 a 300 euro, per l'inosservanza dell'obbligo del riposo intermedio in prestazioni lavorative superiori a 6 ore consecutive;
- da 105 a 630 euro, per l'inosservanza di periodi di riposo agli apprendisti;
- da 300 a 900 euro, per lavoro notturno compreso in un nastro lavorativo superiore a 10 ore;
- da 250 a 1.500 euro, infine, per la mancata informazione ai lavoratori sulle prescrizioni relative all'orario di lavoro o la mancata annotazione di detto orario sugli appositi registri, previsti dall'articolo 8 del decreto in questione (come ormai confluiti nel libro unico del lavoro).

## LA DURATA MASSIMA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: NORME COMUNI APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI

Fin dagli anni '70 la Comunità Europea ha introdotto, come disposizione comune da osservare in tutti i suoi singoli Stati membri, una **normativa sociale relativa al settore dei trasporti su strada** volta a proteggere i conducenti dagli effetti negativi dovuti ad orari di guida eccessivamente lunghi, dalla mancanza di pause adeguate durante la conduzione degli automezzi e dall'assenza di riposi minimi, giornalieri e settimanali, che non consentissero ai conducenti stessi di reintegrare le energie psico-fisiche perdute durante la guida, per affrontare in buone condizioni i successivi viaggi previsti dalla continua attività delle loro imprese. L'ultima normativa comunitaria emanata al riguardo dall'Unione Europea è rappresentata dal **Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006**, che abroga il precedente Regolamento CE 3820/85 (a sua volta modificativo del Regolamento 543/69) modificandone le norme. Detto Regolamento è, per effetto della validità della legislazione comunitaria – direttamente operante in Italia.

### Finalità

La nuova disciplina si propone, rafforzando l'obiettivo della precedente, di fissare norme comuni per i tempi massimi di guida, le interruzioni e i necessari periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada; ciò con il fine, tra l'altro, di migliorare le condizioni di lavoro degli stessi autisti e la sicurezza della circolazione stradale per di tutti i suoi utenti. Il nuovo Regolamento si propone inoltre di ottimizzare le attività di controllo sull'osservanza delle sue disposizioni in maniera uniforme, nei diversi Paesi dell'Unione Europea.

### Campo di applicazione

Il **Regolamento n. 561/2006/CE** si applica al trasporto su strada:

- **di merci**, effettuato con veicoli di massa massima ammissibile, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 3,5 tonnellate;
- **di passeggeri**, effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

Viene applicato, a prescindere dal Paese di immatricolazione del veicolo, al trasporto su strada effettuato:

- esclusivamente all'interno della Unione Europea;
- tra Paesi dell'Unione Europea, la Svizzera e quelli facenti parte del SEE (Spazio economico europeo - che include oltre ai precedenti, anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

Allorquando il trasporto non si esaurisca nel territorio del SEE, ma interessi il territorio di altri Paesi, trovano applicazione, in materia di tempi di guida e di riposo, le disposizioni dell'accordo AETR (accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada) anche per la parte di percorso svolta all'interno del territorio della UE. Dette regole sono analoghe a quelle del citato Reg. CE 561/06.

Per le esenzioni permanenti dall'applicazione del Reg. 561/06 e le deroghe facoltative (concedibili da ciascun Stato membro limitatamente alla circolazione sul proprio territorio nazionale) si veda il successivo **Paragrafo 4.10 parte Comune**.

### Principali prescrizioni del regolamento 561/06.

#### Tempi di guida

L'articolo 4 del Regolamento definisce il tempo di guida giornaliero e settimanale rispettivamente

come "il periodo complessivo di guida tra il termine di un riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale" e "il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana".

Tenute presenti queste definizioni, il successivo articolo 6 prescrive che:

- il periodo di guida **giornaliero non deve superare le 9 ore**, estensibili tuttavia a 10 ore per non più di due volte nell'arco della settimana;
- il periodo di guida **settimanale non deve superare 56 ore** e comunque l'orario massimo di lavoro previsto dalla direttiva 2002/15 (come indicato al **Paragrafo 4.4 parte Comune**);
- il periodo di guida complessivamente accumulato in due settimane consecutive **non deve superare 90 ore**.

Per fare un esempio riepilogativo, possiamo affermare che un conducente può guidare, in una settimana, per al massimo 56 ore (cioè per 4 giorni consecutivi per 9 ore al giorno, più due per 10 ore). In questo caso, durante la settimana successiva non può superare le 34 ore di guida, per osservare il limite bisettimanale di 90 ore (90 ore totali, meno le 56 della prima settimana).

Si evidenzia infine che il successivo articolo 12 del Regolamento consente una **deroga** alle disposizioni sopra indicate, quando il conducente si trovi costretto a dover proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato alla sicurezza della sua persona, del veicolo o del carico. Condizioni necessarie per usufruire di questa deroga sono:

- a) che il conducente non comprometta la sicurezza stradale;
- b) che annoti sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul tabulato (nastrino di stampa) di quello digitale (vedi **Paragrafo 4.8 parte Comune**), il motivo della deroga stessa, al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

#### **Pause** (o interruzioni)

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente deve prendere una pausa di **almeno 45 minuti consecutivi**, cioè un'interruzione in cui non può guidare o svolgere altre mansioni, ma deve necessariamente riposare, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7). Questa pausa può anche essere frazionata in due parti: la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti, che vanno intercalate nel periodo di guida in modo da garantire la regola principale, secondo la quale per ogni 4 ore e mezza di guida il conducente osservi una pausa complessiva di 45 minuti.

#### **Riposi giornalieri**

E' definito come "**periodo di riposo giornaliero**" quello in cui "*il conducente può disporre liberamente del suo tempo*"; il Regolamento stabilisce che i conducenti devono completare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale (articolo 8). Detto periodo di riposo giornaliero può essere di tipo "**regolare**" o "**ridotto**":

- il "**periodo di riposo giornaliero regolare**", consiste in un tempo di riposo ininterrotto di almeno **11 ore** o, in alternativa, in due periodi di cui il primo di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore ininterrotte;
- il "**periodo di riposo giornaliero ridotto**", consiste invece in un tempo di riposo ininterrotto di almeno **9 ore**, ma inferiore a 11. Il Regolamento non consente peraltro di ricorrere a questo tipo di riposo ridotto per più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale.

Il riposo giornaliero deve essere continuativo e non può, per alcun motivo, essere interrotto.

#### **Riposi settimanali**

Il Regolamento 561/06 definisce **periodo di riposo settimanale** quello durante il quale "il conducente può disporre liberamente del suo tempo e prescrive che detto riposo va effettuato

“al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale”; vale a dire che, dopo massimo 6 giorni di guida, va preso un periodo di riposo settimanale. La durata minima di tale periodo di riposo settimanale obbligatorio è così stabilita:

- in almeno **45 ore consecutive**, per il “**riposo settimanale regolare**”, ovvero
- in almeno **24 ore continuative**, per il “**riposo settimanale ridotto**”. In questo caso, tuttavia, le ore di riposo non effettuate vanno recuperate entro la fine della terza settimana successiva, unendole ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

Riguardo i riposi settimanali, il regolamento dispone inoltre (articolo 8) che nel corso di due settimane consecutive al conducente spettano:

- due periodi di riposo settimanale regolare,
- oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di 24 ore, da compensare entro la terza settimana successiva.

**Disposizione comune** recata dal Regolamento 561/06 per i periodi di riposo giornalieri e per quelli settimanali è quella secondo cui in trasferta “*i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e il veicolo stesso sia in sosta*”.

### **Casi particolari: il trasporto “accompagnato” e la “multipresenza”**

Regole particolari ed in deroga a quelle generali sono dettate dal Regolamento 561/06 per il cosiddetto “**trasporto accompagnato**” e la “**multipresenza**”.

L'articolo 9 consente difatti al conducente che accompagna un veicolo imbarcato su una nave traghetto o trasportato su ferrovia, di interrompere il riposo giornaliero regolare per svolgere altre attività, per non più di due volte e nel limite complessivo di un ora.

Per la “multipresenza”, invece, dopo averla definita come “*situazione di guida che vede a bordo del veicolo la presenza obbligatoria di due conducenti per tutta la durata del viaggio (con facoltà di assenza del secondo autista soltanto per la prima ora)*”, l'articolo 8 del Regolamento consente a ciascun conducente di effettuare un periodo giornaliero di riposo limitato a 9 ore, nell'arco di 30 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

### **Altre disposizioni del regolamento 561/06**

L'articolo 10 conferma (come il vecchio Reg. 3820/85) il **divieto di retribuire i conducenti in base alle distanze percorse o al volume delle merci trasportate**, e stabilisce ora le seguenti **responsabilità per le imprese di trasporto**:

- quella di organizzare l'attività dei conducenti in modo tale da rispettare le disposizioni sociali sui tempi di guida e di riposo, nonché le norme sul funzionamento dell'apparecchio di controllo di detti tempi (vedi **Paragrafo 4.8 parte Comune**);
- quella di assicurare che i dati registrati sugli apparecchi digitali e sulla carte tachigrafiche dei conducenti, vengano trasferiti tempestivamente su supporti dell'azienda e quella di garantire la loro conservazione per almeno 12 mesi (cfr. paragrafo 8);
- quella di rispondere per le infrazioni commesse dai loro conducenti, anche in uno Stato estero. Al riguardo, si segnala che il Regolamento prevede che gli Stati membri possano tener conto di ogni prova fornita dall'impresa, per dimostrare di non poter essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa.

Va infine aggiunto che il Regolamento impone ai soggetti della **filiera del trasporto** (tra cui cita espressamente **imprese, caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie** di collocamento dei conducenti), di assicurarsi che gli orari di lavoro previsti dal contratto siano compatibili con i tempi di guida e di riposo da esso stesso prescritti.

Al termine dell'illustrazione delle principali prescrizioni del Regolamento 561/06 si ritiene utile fornire una tabella riepilogativa che richiama e sintetizza il contenuto delle norme in oggetto.

Prescrizioni	Contenuto
Durata massima guida giornaliera	<b>9 ore</b> (2 volte a settimana ammesso 10 ore)
Durata massima guida settimanale	<b>56 ore</b>
Durata massima guida bisettimanale	<b>90 ore</b>
Pause necessarie	<b>45 minuti ogni 4,5 ore di guida.</b> Frazionamento massimo in 2 parti: la prima di almeno <b>15 minuti</b> , la seconda di almeno <b>30 minuti</b>
Riposo giornaliero regolare/ ridotto	<b>11 ore ininterrotte</b> (possibilità di riduzione a 9 ore per non più di 3 volte a settimana, senza alcuna compensazione)
Riposo giornaliero frazionato	<b>12 ore</b> , di cui il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore, entrambi senza interruzione
Riposo giornaliero in "multipresenza"	<b>9 ore a conducente nell'arco di 30 ore</b>
Riposo settimanale regolare / ridotto	<b>45 ore</b> (possibilità di riduzione a 24 ore consecutive, in qualunque luogo, con compensazione entro la fine della terza settimana successiva)



- pag. 306 **4.5.1 A QUALI TRASPORTI SI APPLICA IL REGOLAMENTO CE 561/06 SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO?**
- pag. 306 **4.5.2 QUALI SONO I TEMPI MASSIMI DI GUIDA GIORNALIERI PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 306 **4.5.3 QUALI SONO I TEMPI MASSIMI DI GUIDA SETTIMANALI E BISETTIMANALI PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 306 **4.5.4 DURANTE IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO, QUALI INTERRUZIONI OBBLIGATORIE DEVE OSSERVARE UN CONDUCENTE SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 307 **4.5.5 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO GIORNALIERO PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 307 **4.5.6 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO SETTIMANALE PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 307 **4.5.7 I RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06 POSSONO ESSERE EFFETTUATI DAL CONDUCENTE A BORDO DELL'AUTOVEICOLO?**
- pag. 307 **4.5.8 QUAL'È LA DEROGA AI TEMPI DI GUIDA E AL RIPOSO GIORNALIERO PREVISTA DAL REGOLAMENTO CE 561/06 IN CASO DI MULTIPRESENZA?**



## 4.5.1 A QUALI TRASPORTI SI APPLICA IL REGOLAMENTO CE 561/06 SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO?

Il **Regolamento CE 561/06** relativo ai tempi di guida e di riposo, si applica al trasporto su strada di merci effettuato:

- all'interno dell'Unione Europea;
- tra Paesi facenti parte della UE, la Svizzera ed i Paesi del SEE (Spazio Economico Europeo - che include oltre ai precedenti, anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

con veicoli di massa massima ammissibile, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 3,5 tonnellate nonché a quello di passeggeri, effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente, con l'esclusione dei servizi regolari di linea con percorso inferiore a 50 km.



## 4.5.2 QUALI SONO I TEMPI MASSIMI DI GUIDA GIORNALIERI PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?

I **tempi massimi di guida giornaliera** previsti per i conducenti soggetti al Regolamento CE 561/06 sono pari a 9 ore al giorno, durante le quali il conducente deve osservare una pausa di 45 minuti dopo le prime quattro ore e mezza di guida. Per massimo due volte nell'arco di una settimana è ammessa la deroga che consente di allungare a 10 ore la durata della guida giornaliera.



## 4.5.3 QUALI SONO I TEMPI MASSIMI DI GUIDA SETTIMANALI E BISETTIMANALI PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?

Per i conducenti sottoposti alle norme previste dal Regolamento CE 561/06, il **periodo massimo di guida settimanale** non può in nessun modo superare le 56 ore di guida, mentre quello previsto per due settimane di guida consecutive non può eccedere le 90 ore.

Per tale motivo, se **ad esempio** un conducente nella prima settimana di guida:

- raggiunge il massimo ammesso di 56 ore, nella successiva settimana dovrà limitarsi a guidare per 34 ore;
- guida per 51 ore, nella successiva settimana dovrà limitarsi a guidare per 39 ore;
- guida per 42 ore, nella successiva settimana potrà arrivare a guidare per 48 ore.



## 4.5.4 DURANTE IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO, QUALI INTERRUZIONI OBBLIGATORIE DEVE OSSERVARE UN CONDUCENTE SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?

Durante il **periodo di guida giornaliero**, i conducenti sottoposti alle norme previste dal Regolamento CE 561/06, dopo un periodo di guida di **4 ore e mezza**, devono prendere una **pausa** di almeno **45 minuti** consecutivi, cioè un'interruzione in cui deve assolutamente riposare e si non può svolgere altra mansione lavorativa (anche se diversa dalla guida). Tale pausa può anche essere **frazionata in due parti**: la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti, che vanno intercalate nel periodo di guida in modo da garantire che ogni 4 ore e mezza di guida il conducente abbia osservato una pausa complessiva di 45 minuti.



**4.5.5 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO GIORNALIERO PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?**

I **riposi giornalieri** prescritti dal Regolamento CE 561/06 sono di **due tipi: regolare o ridotto**.

Il **riposo giornaliero regolare** consiste in un tempo di riposo ininterrotto di almeno **11 ore** o, in alternativa, in due periodi di cui il primo di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore ininterrotti.

Il **riposo giornaliero ridotto** consiste invece in un tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore. Il Regolamento non consente di ricorrere al riposo ridotto per più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale.



**4.5.6 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO SETTIMANALE PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06 ?**

I **riposi settimanali** prescritti dal Regolamento 561/06 sono di **due tipi: regolare e ridotto**.

Il **riposo settimanale regolare** deve avere una durata minima di almeno **45 ore** consecutive.

Il **riposo settimanale ridotto** di almeno **24 ore**, ma in questo caso il Regolamento pone **obbligo di recuperare** le ore di riposo non effettuate (cioè 21 ore) entro la terza settimana successiva, unendole ad altro periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore. Non si possono inoltre svolgere due riposi settimanali ridotti in due settimane consecutive.



**4.5.7 I RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06 POSSONO ESSERE EFFETTUATI DAL CONDUCENTE A BORDO DELL'AUTOVEICOLO?**

La risposta è di tipo affermativo in quanto, **in trasferta**, i periodi di **riposo giornaliero** e quelli **settimanali ridotti** possono essere effettuati **sul veicolo**, purché questo sia **dotato delle opportune attrezzature per il riposo** (Fig.A) di tutti i conducenti e **sia in sosta**.



**A**  
CABINA DI UN  
AUTOCARRO  
(Volvo):  
ZONA RIPOSO  
(CON CUCCHETTA)



**4.5.8 QUAL'È LA DEROGA AI TEMPI DI GUIDA E AL RIPOSO GIORNALIERO PREVISTA DAL REGOLAMENTO CE 561/06 IN CASO DI MULTIPRESENZA?**

Quando a bordo dell'autoveicolo che effettua un trasporto assoggettato al Regolamento CE 561/06 vi è la **presenza di due conducente per tutta la durata del viaggio**, lo stesso Regolamento consente a ciascun conducente di effettuare un **periodo giornaliero di riposo limitato a 9 ore**, nell'arco di 30 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

## SANZIONI PER INOSSERVANZA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

In caso di **non osservanza delle prescrizioni sui tempi di guida e di riposo** la nostra normativa prevede sanzioni dirette e sanzioni in concorso (almeno per il trasporto di merci).

**Le sanzioni dirette** sono contenute nell'articolo 174 del Codice della strada, che **punisce**:

- a) il conducente** che superi i periodi di guida prescritti o non osservi i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820/85 (ora abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06), con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 599 e con la perdita di 2 punti dal punteggio della propria carta di qualificazione del conducente (CQC);
- b) il conducente** che non osservi i periodi di riposo prescritti ovvero sia sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o di copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 3820/85 (ora abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06), con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 599 e con la perdita di 2 punti dal punteggio della propria carta di qualificazione del conducente (CQC);
- c) gli altri membri dell'equipaggio** che non osservino i periodi di riposo, con sanzione amministrativa pecuniaria da 23 a 77 euro, senza alcuna perdita di punteggio;
- d) chiunque** non abbia con sé o tenga in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio con una sanzione amministrativa pecuniaria da 23 a 92 euro, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato, nonché alla perdita di 1 punto dal punteggio del proprio titolo abilitativo alla guida;
- e) l'impresa** che, nell'esecuzione dei trasporti, non osservi le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 3820/85 (oggi abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06) e non tenga i documenti prescritti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 78 a 311 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, le imprese che effettuano il trasporto di persone in servizio non di linea o di merci, incorrono in sanzioni amministrative più gravi che possono giungere alla sospensione, da uno a tre mesi, di uno o più titoli abilitativi riguardanti il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, fino alla decadenza o revoca del provvedimento che le abilita all'esercizio dell'attività. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Riguardo alle dianzi menzionate sanzioni dirette va aggiunto che:

- in caso di accertamento su strada del superamento del tempo di guida, dell'inosseranza della pausa o dei riposi prescritti da parte del conducente o di altro membro dell'equipaggio, l'organo accertatore intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio, se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa e riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene anche indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.769 a 7.078 euro, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, documenti che potranno essere riottenuti, ritirandoli presso la sede del